

Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016”

Approvato con Delibera del CDA n° 80 del 26/08/2021

INDICE

TITOLO I.....	2
Art. 1 – Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 – Soggetti interessati.....	2
Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi.....	2
Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta.....	3
Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti.....	3
Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego.....	4
Art. 7 – Formazione professionale e strumentazione	4
Art. 8 – Approvazione e proprietà degli elaborati.....	4
Art. 9 – Costituzione del fondo.....	4
Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo	7
Art. 11 – Erogazione delle somme	7
Art. 12 – Coefficienti di riduzione.....	7
Art. 13 – Quantificazione e liquidazione dell’incentivo	8
Art. 14 – Applicazione	12

TITOLO I

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2 – Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'art. 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, nonché quelle connesse alle concessioni e ai contratti di partenariato pubblico privato; quest'ultime previo inserimento nella convenzione delle funzioni svolte.
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) verifica dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell'esecuzione;

- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Dirigente competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Gli incarichi devono essere attribuiti per iscritto, con indicazione dei gruppi di lavoro, attribuzione dei compiti, indicazione delle tempistiche di massima previste, predeterminazione della misura dell'incentivo, ricomprendendo anche il personale che, mediante il contributo intellettuale e materiale, partecipa alle attività connesse e finalizzate alla realizzazione dell'Appalto.
3. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale committenza di cui non è membro, per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale committenza esterna;

in tal caso sono quantificati gli importi richiesti, con l'eventuale adeguamento proporzionale delle quote previste per le altre figure coinvolte, indicate nelle successive tabelle A, B, C e D riportate nell'art. 13.

Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità l'Amministrazione fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Art. 7 – Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici ad esclusione dei beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Art. 8 – Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Art. 9 – Costituzione del fondo

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti e concessioni posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
- per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 5.548.000,00	2%
oltre euro 5.548.000,00 e fino a euro 10.000.000,00: - per la parte fino a € 5.548.000 - per la parte oltre € 5.548.000	2% 1,8%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00: - per la parte fino a € 5.548.000 - per la parte da € 5.548.000 a € 10.000.000,00 - per la parte oltre € 10.000.000,00	2% 1,8% 1,6%
oltre euro 25.000.000,00: - per la parte fino a € 5.548.000 - per la parte da € 5.548.000 a € 10.000.000,00 - per la parte da € 10.000.000,00 a € 25.000.000,00 - per la parte oltre € 25.000.000,00	2% 1,8% 1,6% 1,2%



AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l.

Mercato dei Fiori Tel. 0184/51 711 - Via Quinto Mansuino 12 18038 Sanremo (IM)
segreteria@amaie-energia.it - www.amaie-energia.it indirizzo PEC: amaieenergia@pec.it

TABELLA B) – SERVIZI

Classi di importo dei lavori	Percentuale da applicare
Fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00:	
- per la parte fino a € 500.000,00	2%
- per la parte oltre € 500.000,00	1,5%

TABELLA C) – FORNITURE

Classi di importo dei lavori	Percentuale da applicare
Per importi oltre € 500.000,00 o nel caso in cui venga nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.	1,5%

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2., ovvero nei seguenti casi:
- prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
 - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
8. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi:
- le forniture di acquisto beni di consumo;
 - le manutenzioni ordinarie;
 - gli appalti di servizi e forniture in cui non è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione;
 - in generale tutti gli interventi relativi a lavori eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico o contabile, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa e senza redazione della contabilità firmata dal Direttore dei Lavori e da RUP;

Gli incentivi in esame possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa e competitiva.

9. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.



Mercato dei Fiori Tel. 0184/51 711 - Via Quinto Mansuino 12 18038 Sanremo (IM)
segreteria@amaie-energia.it - www.amaie-energia.it indirizzo PEC: amaieenergia@pec.it

10. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1.A – 1.B – 1.C – 1.D. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti inderogabili.
3. Non verranno liquidate le percentuali per le singole fasi indicate nelle Tabelle 1.A – 1.B – 1.C – 1.D se non effettuate.

Art. 11 – Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza:
 - Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
 - In caso di accoglimento di ricorso giudiziale contro AMAIE Energia e Servizi S.r.l. la riduzione è commisurata al 50%.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni adottate dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Art. 12 – Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni

Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Art. 13 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il Dirigente competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce su proposta del responsabile del procedimento le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento presenta apposita relazione al dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, e propone l'adozione del relativo atto. La relazione comprende l'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai soggetti incaricati, nonché la certificazione del rispetto dei tempi e dei costi previsti nel quadro economico dell'affidamento e/o le motivazioni di eventuali scostamenti.
3. La quantificazione ed erogazione degli incentivi relativi alle diverse fasi avviene nei termini che seguono:
 - A) per le fasi di programmazione e di verifica della progettazione:
 - ad avvenuta adozione della determina a contrarre, il Dirigente valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
 - B) per le fasi di predisposizione ed espletamento delle procedure di affidamento e di verifica dei requisiti:
 - il Dirigente valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione con le seguenti modalità: l'80% dell'importo ad avvenuta adozione della determina di aggiudicazione e il restante 20% ad avvenuta dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione.
 - C) per la fase di stipula del contratto:
 - ad avvenuta stipula del contratto, il Dirigente valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
 - D) per la fase dell'esecuzione:
 - il Responsabile del Procedimento documenta al Dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione;
 - per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

E) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il Responsabile del Procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

4. La ripartizione del fondo tra le diverse fasi di lavoro e, per ognuna di esse, tra i diversi gruppi di lavoro, avviene in base alle tabelle A, B, C e D riportate nel seguito del presente articolo.

Tabella 1.A – OPERE E LAVORI

Peso percentuale per singola fase

Fase	Descrizione	Peso percentuale per singola fase
A	Programmazione della spesa	15%
B	Verifica dei progetti	20%
C	Predisposizione ed espletamento delle procedure di affidamento e verifica requisiti di partecipazione	25%
D	Stipula del contratto	15%
E	Controllo dell'esecuzione dei contratti (direzione lavori)	15%
F	Collaudo tecnico-amministrativo – Verifica di conformità – Collaudo statico	10%
	TOTALE FASI	100%

Tabella 1.B – OPERE E LAVORI

Peso delle attività espletate dai gruppi di lavoro nelle diverse fasi

Gruppo	Fase	Peso percentuale per singola fase
Responsabile Unico del Procedimento	A	55%
	B	55%
	C	5%

	D	5%
	E	30%
	F	15%
Gruppo Collaboratori del RUP	A	45%
	B	45%
	C	-
	D	-
	E	15%
	F	10%
Gruppo Procedura di gara	C	95%
	D	-
Gruppo Contratto	D	95%
Gruppo Direzione Lavori	E	40%
Coord. della Sicurezza in fase di Esecuzione (nel caso in cui non sia previsto il CSE ai sensi del D. Lgs. 81/2008, la percentuale di	E	15%
incentivo prevista spetta al Gruppo della Direzione Lavori che svolgerà le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 101 comma 3 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)		
Gruppo Collaudo	F	75%

Tabella 2.A – FORNITURE E SERVIZI

Peso percentuale per singola fase

Fase	Descrizione	Peso percentuale per singola fase
A	Programmazione della spesa	10%
B	Predisposizione ed espletamento delle procedure di affidamento e verifica requisiti di partecipazione	23%

C	Stipula del contratto	4%
D	Controllo dell'esecuzione dei contratti (direzione dell'esecuzione)	58%
E	Collaudo tecnico-amministrativo – Verifica di conformità	5%
	TOTALE FASI	100%

Tabella 2.B – FORNITURE E SERVIZI

Peso delle attività espletate dai gruppi di lavoro nelle diverse fasi

Gruppo	Fase	Peso percentuale per singola fase
Responsabile Unico del Procedimento	A	55%
	B	5%
	C	5%
	D	30%
	E	15%
Gruppo Collaboratori del RUP	A	45%
	B	-
	C	-
	D	15%
	E	10%
Gruppo Procedura di gara	B	95%
	C	-
Gruppo Contratto	C	95%
Gruppo Direzione dell'esecuzione	D	55%
Gruppo verifica di conformità	E	75%



Mercato dei Fiori Tel. 0184/51 711 - Via Quinto Mansuino 12 18038 Sanremo (IM)
segreteria@amaie-energia.it - www.amaie-energia.it indirizzo PEC: amaieenergia@pec.it

Art. 14 – Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

U
AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL
Protocollo N.0019627/2025 del 13/11/2025